II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1977

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/147 — Centraal Bureau voor de Rijwielhandel)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(78/59/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 3,

vista la notificazione dell'« Algemeen Reglement » (regolamento generale) presentata il 25 ottobre 1962 dall'associazione « Het Centraal Bureau voor Rijwielhandel » di Amsterdam, conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 17,

vista la domanda presentata il 30 ottobre 1974 dalla società P. Donck di Rotterdam, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17,

vista la sentenza del 29 gennaio 1976 con cui il « Kantonrechter » di Rotterdam ha deciso la sospensione del procedimento davanti ad esso pendente finché la Commissione delle Comunità europee non si sia pronunciata sul caso in esame,

udita l'associazione d'imprese interessata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE [2],

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso il 25 maggio 1977 a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

considerando che i fatti possono riassumersi come segue :

I

1. Il « Centraal Bureau voor de Rijwielhandel » (denominato in appresso CBR) è un'associazione che riunisce fabbricanti, grossisti ed intermediari nel campo delle biciclette, pezzi di ricambio e accessori per biciclette, nonché dettaglianti e riparatori di biciclette e negozianti in articoli per biciclette.

Gli obiettivi del CBR sono :

a) la promozione del commercio delle biciclette, pezzi di ricambio e accessori di biciclette e articoli connessi ;

b) la difesa degli interessi professionali comuni dei propri membri (articolo 3 dello statuto).

Possono essere membri di questa associazione unicamente le associazioni del settore delle biciclette che hanno la personalità giuridica (articolo 4 dello statuto). Attualmente ne sono membri :

— R.A.I. — Nederlandse Vereniging van de Rijwiel — en Automobielindustrie di Amsterdam ;

— C.O.T. — Centrale Organisatie in de Tweewielerbranche di Amsterdam ;

— N.C.B.R.M. — Nederlandse Christelijke Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren di Rijswijk.

Oltre al « huishoudelijk reglement » (regolamento interno) ed al « reglement voor Hoger Beroep » (regolamento per la presentazione dei ricorsi), il CBR ha approvato il 14 maggio 1920, sulla base degli articoli 3 e 8 dello statuto e dell'articolo 6 del regolamento

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

interno, un « Algemeen Reglement » (modificato leggermente a più riprese e per l'ultima volta il 16 luglio 1976), in appresso denominato regolamento generale.

2. Il regolamento generale del CBR può venir considerato come una regolamentazione generale e particolareggiata della distribuzione di biciclette e articoli connessi, nonché del relativo servizio assistenza nei Paesi Bassi che, pur costituendo un'iniziativa privata, aspira al riconoscimento generale e lo ha del resto ottenuto.

Il regolamento generale cita sei gruppi di negozianti riconosciuti :

gruppo I : dettaglianti,

gruppo II : grossisti,

gruppo III : fornitori di grossisti,

gruppo IV : « fabrieksagent » (rappresentanti dei fabbricanti),

gruppo A : montatori (fabbricanti o montatori che vendono direttamente al pubblico),

gruppo B : associazioni per gli acquisti tra grossisti.

3. Possono venir riconosciuti da un gruppo unicamente le persone o società che soddisfano le condizioni per il riconoscimento da parte del detto gruppo (articolo 4) e presentano una domanda di riconoscimento (articolo 7). L'appartenenza ad una delle associazioni membri del CBR di cui sopra, non è necessaria per ottenere il riconoscimento.

Il CBR può rifiutare il riconoscimento alle imprese il cui comportamento è contrario alle esigenze di lealtà nel commercio e agli scopi del regolamento generale (articolo 5, paragrafo 1). Per venir riconosciuta da più gruppi, un'impresa deve soddisfare le condizioni di riconoscimento poste per ognuno di essi e svolgere le proprie attività in stabilimenti distinti aventi rispettive amministrazioni autonome (articolo 5, paragrafo 2). Un'impresa può venire riconosciuta solo quando si sia impegnata per iscritto nei confronti del CBR a rispettare tutti gli obblighi sotto pena d'ammenda o altre sanzioni (articolo 6, paragrafo 1). I fabbricanti non olandesi non devono sottoscrivere alcun impegno qualora il loro rappresentante autorizzato si faccia garante per iscritto del rispetto degli obblighi (articolo 6, paragrafo 2).

Le imprese riconosciute, comprese quelle non appartenenti ad un'associazione aderente al CBR, quando hanno presentato una domanda di riconoscimento e l'hanno ottenuta, sono tenute a prendere conoscenza di tutte le comunicazioni ufficiali del CBR e a conformarsi a tutte le modifiche che vengono loro comunicate e che riguardano gli obblighi imposti dal regolamento generale (articolo 13).

4. Al momento del riconoscimento le imprese devono espressamente impegnarsi a non svolgere attività professionali contrarie a disposizioni legali. Esse devono inoltre rispettare tutta una serie di esigenze minime relative all'immagazzinaggio, all'equipaggiamento dell'impresa e alla presentazione degli articoli (articolo 63). Perché possa venir concesso il riconoscimento in qualità di dettagliante, grossista o montatore, è necessario che l'attività venga svolta in uno stabilimento situato nei Paesi Bassi (articolo 63, paragrafi I, II e A). Per quanto riguarda le associazioni per gli acquisti è possibile unicamente il riconoscimento del gruppo B (associazione per gli acquisti) anche quando vengono soddisfatte le condizioni di riconoscimento per altri gruppi (articolo 58).

5. Il regolamento generale contiene una serie di divieti che le imprese che l'hanno sottoscritto e che sono state riconosciute dal CBR sono tenute a rispettare.

« 1. È proibito vendere o tenere in deposito prodotti diversi da quelli per cui è stato concesso il riconoscimento. È proibito ai riparatori di biciclette ed ai negozianti di articoli per biciclette la vendita di biciclette e la detenzione di scorte destinate alla vendita.

2. È proibito vendere a persone o società riconosciute prodotti diversi da quelli per cui esse sono state riconosciute ; perciò, in particolare, è proibito vendere biciclette ai riparatori di biciclette e ai negozianti di articoli per biciclette. Inoltre è proibito comperare da una persona o società riconosciuta prodotti diversi da quelli per cui essa è stata riconosciuta.

3. È proibito ai negozianti di biciclette e ai negozianti di articoli per biciclette riconosciuti effettuare riparazioni a biciclette o ad articoli per biciclette (articolo 9) ».

6. L'ampio sistema di regolamentazioni collettive d'acquisto e di vendita creato dal CBR è descritto nel regolamento generale per sommi capi come segue :

È proibito alle imprese riconosciute acquistare biciclette, pezzi di ricambio per biciclette e articoli connessi da imprese non riconosciute nonché da taluni gruppi di imprese riconosciute (articolo 20). È proibito alle imprese riconosciute vendere a imprese non riconosciute anche se queste ultime destinano i prodotti all'esportazione (articolo 20). Inoltre è vietato a certi gruppi di imprese riconosciute vendere a certi altri gruppi di imprese riconosciute.

Questi divieti vengono così precisati :

a) i dettaglianti riconosciuti sono autorizzati, di massima, a comperare prodotti solo da grossisti riconosciuti, eccezione fatta per taluni casi, come, ad esempio, in caso di assistenza reciproca (articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3). I dettaglianti riconosciuti sono autorizzati a vendere solo al pubblico e quindi non a persone o società, riconosciute o meno, che svolgono un'attività nel settore delle biciclette o che, senza svolgere tale attività, mettono dei prodotti a disposizione, in un modo qualunque, sia direttamente che indirettamente (articolo 25, paragrafo 4) ;

b) i grossisti riconosciuti sono autorizzati, salvo talune eccezioni, a vendere prodotti unicamente alle persone o società riconosciute dal CBR (articolo 40, paragrafo 1). Sono autorizzati a comperare i prodotti solo da altri grossisti riconosciuti o da fornitori riconosciuti di grossisti (articolo 49). È prevista un'eccezione per gli acquisti effettuati presso associazioni per gli acquisti di cui essi fanno parte (articolo 59, punto 6 f);

c) i fornitori riconosciuti di grossisti sono autorizzati a vendere unicamente alle persone o società riconosciute in qualità di grossisti, fornitori di grossisti, montatori o associazioni per gli acquisti (articolo 50, paragrafo 1);

d) i « fabrieksagenten » riconosciuti, cioè, in primo luogo, gli importatori (rappresentanti generali di produttori esteri), sono autorizzati a collaborare solo alla realizzazione di commesse fra fornitori di grossisti riconosciuti, da un canto, ed altri fornitori, grossisti, montatori e associazioni di compratori riconosciuti, dall'altro (articolo 56, paragrafo 1);

e) i montatori riconosciuti sono autorizzati a vendere i prodotti solamente al pubblico e quindi non alle persone o società, riconosciute o meno, che svolgono un'attività nel settore delle biciclette o che, senza svolgere una tale attività mettono dei prodotti a disposizione in un modo qualunque, sia direttamente che indirettamente, restando tuttavia inteso che viene loro consentito di vendere nel proprio negozio al dettaglio, riconosciuto in quanto tale. Essi sono autorizzati a comperare unicamente da grossisti riconosciuti e da fornitori riconosciuti di grossisti (articolo 57, paragrafi 1 e 2);

f) le persone o società riconosciute dal gruppo delle associazioni per gli acquisti sono autorizzate a vendere solo a persone o società riconosciute dal gruppo dei grossisti nella misura in cui questi ultimi siano riconosciuti dall'associazione per gli acquisti interessata (articolo 59, punto 6 b);

g) i fornitori riconosciuti di grossisti che vogliono vendere tramite rappresentanti sono tenuti a ricorrere solo a rappresentanti riconosciuti e a farli registrare in elenchi del CBR (articolo 54);

h) benché il commercio di biciclette per bambini (ivi compreso quello delle carrozzine per bambini) non sia sottoposto alle disposizioni del regolamento generale, tuttavia è proibito alle persone o società riconosciute di venderne a persone o società che svolgono attività nei Paesi Bassi nel settore delle biciclette, ma che non sono riconosciute dal CBR. Del pari è proibito alle persone o società riconosciute acquistare detti prodotti da persone o società non riconosciute nella misura in cui queste ultime svolgono pure un'attività nel settore delle biciclette (articolo 24).

7. Un certo numero di disposizioni del regolamento generale contengono degli obblighi che sono imposti a vari gruppi e che mirano a garantire il rispetto delle regolamentazioni di esclusiva. Si può citare in particolare l'obbligo di procurarsi e di tener aggiornati gli elenchi di persone o società riconosciute (articoli 38, 43, 52, 56, paragrafo 3, 57, paragrafo 4 e 61) e l'obbligo di numerare i prodotti e quello di tenere un registro relativo a questa numerazione (articoli 39, 41 55 e 60).

8. I grossisti e i fornitori di grossisti devono far sì che gli articoli consegnati a una persona o società con l'autorizzazione del CBR al momento della sua installazione possano venir ricuperati qualora il riconoscimento venga rifiutato (articoli 48 e 53).

9. Le persone o società riconosciute sono espressamente tenute al rispetto degli accordi di vendita esclusiva esistenti (articolo 21):

> « Se una persona o società riconosciuta dal gruppo II (grossisti), dal gruppo III (fornitori di grossisti) e dal gruppo IV (rappresentanti di fabbricanti) ha un diritto di vendita o di rappresentanza esclusiva per certi prodotti, questi, con riserva delle altre disposizioni del regolamento generale, possono venir acquistati solo da questa persona o società o dalla persona o società delegata a tale scopo da quest'ultima. »

10. Le persone o società riconosciute devono rispettare i prezzi imposti e le condizioni di vendita fissate collettivamente nel settore delle biciclette.

> « È proibito ai dettaglianti riconosciuti vendere o offrire prodotti, il cui prezzo di vendita al dettaglio è stato fissato dalle persone o società riconosciute all'uopo abilitate, a prezzi inferiori.
>
> È inoltre proibito ai dettaglianti vendere o offrire i prodotti, di cui il grossista ha fissato le condizioni di vendita, a condizioni contrarie (articolo 26).
>
> È proibito ai grossisti riconosciuti vendere o offrire prodotti, i cui prezzi all'ingrosso o le cui condizioni di vendita sono state fissate, a prezzi inferiori o a condizioni contrarie.
>
> Tuttavia viene riconosciuto il diritto di accordare sconti sul prezzo totale dei prodotti acquistati nel corso di un periodo determinato di una durata minima di tre mesi, anche se si tratta di prodotti considerati nel primo comma del presente articolo, a meno che ciò sia stato chiaramente proibito da un precedente fornitore dei prodotti in questione » (articolo 47).

Il regolamento generale inoltre prevede quanto segue:

> « In caso di determinazione da parte dei dettaglianti di prezzi di vendita al dettaglio di prodotti, i cui prezzi di vendita non sono stati ancora fissati dalle persone o società riconosciute abilitate all'uopo, si possono applicare i seguenti margini di utili:

a) per le bicilette : 25 % del prezzo di acquisto ;

b) per tutti gli altri prodotti : 30 ⅓ % del prezzo d'acquisto.

Per prezzo d'acquisto di cui alle lettere a) e b), si deve intendere esclusivamente il prezzo fatturato netto senza deduzione di sconto per pagamento in contanti.

Il CBR può derogare alle disposizioni del paragrafo precedente a favore dei dettaglianti che dimostrano di poter ottenere un risultato di gestione positivo anche se applicano margini di utile inferiori a quelli previsti nel primo comma » (articolo 27).

11. È proibito alle persone o società riconosciute vendere o offrire biciclette i cui prezzi di vendita comprendono un equipaggiamento che non è previsto espressamente nel regolamento generale (articolo 22). Le condizioni più favorevoli che possano venir accordate in materia di garanzia sono inoltre fissate dalle imprese riconosciute (articolo 23).

12. È proibito ai dettaglianti riconosciuti offrire o vendere prodotti con sconti o altre riduzioni eccezion fatta per enti pubblici o istituzioni, in caso di pagamento in contanti (2 %), nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio (5 %) o in caso di acquisto per un valore totale di almeno 2 500 fiorini all'anno (5 %) (articolo 28). Essi sono autorizzati a partecipare a settimane commerciali, ad azioni di vendita con buoni o lotterie o a settimane promozionali solo quando le riduzioni non sono superiori al 3 % (articolo 29). Quando si tratta di promozioni di vendite che vertono su articoli che non appartengono al settore delle biciclette, il dettagliante riconosciuto deve indicare chiaramente che ne sono esclusi gli articoli facenti oggetto del regolamento generale (articolo 30). Egli deve altresì indicare in modo chiaro nella pubblicità gli articoli sui quali vengono accordate delle riduzioni (articolo 31). Il prezzo delle biciclette di vecchio modello o delle biciclette danneggiate può venir ridotto solamente previa autorizzazione del CBR (articolo 32). In più, lo scambio di biciclette usate è autorizzato solamente contro il valore reale (articolo 33). Sono ugualmente proibite le vendite pubbliche e le vendite a domicilio (articolo 34).

13. In caso di infrazione alle disposizioni o decisioni, vengono adottate misure determinate — avvertimento, ammenda, radiazione o pubblicazione del provvedimento con citazione del nome — (articolo 11). Il controllo del rispetto del regolamento generale viene garantito dal CBR in accordo con controllori estranei al commercio delle biciclette (articolo 12). Le persone o società riconosciute sono responsabili degli atti dei propri dipendenti (articolo 14).

In certi casi il riconoscimento può venir ritirato, in particolare quando le condizioni non ne sono più soddisfatte (articolo 15). Tutte le transazioni e convenzioni fra persone o società riconosciute sono considerate stipulate nell'ambito del regolamento generale, in modo che, salvo quando il CBR accorda una dispensa, qualsiasi obbligo di vendita o di acquisto viene meno nel caso in cui una delle parti perda il riconoscimento (articolo 16). Il CBR è autorizzato a regolare nel modo più dettagliato varie questioni relative agli interessi e alla reputazione del commercio delle biciclette (articolo 17, paragrafo 2). Le modifiche e le disposizioni che vengono a completare o a precisare le regolamentazioni esistenti sono pubblicate nell'organo ufficiale o differentemente comunicate (articolo 17, paragrafi 1 e 3). Le persone o società riconosciute si asterranno da qualsiasi pratica dichiarata contraria dal CBR agli interessi o alla reputazione del commercio (articolo 18).

14. Tutte le decisioni prese dal CBR relative al regolamento generale possono essere sottoposte a una commissione d'appello (Commissie van Hoger Beroep) con l'esclusione di qualsiasi giurisdizione civile ordinaria. Le regole di procedura sono fissate nel « Reglement voor Hoger Beroep » (articolo 19, paragrafo 1).

15. La Commissione ha fatto osservare a più riprese al CBR che l'esenzione del regolamento generale, nella versione notificata, non poteva essere presa in considerazione ; infatti, nel 1971, essa ha chiesto al CBR di rendere conforme il regolamento generale alle esigenze dell'articolo 85 sopprimendo, in modo particolare, le relazioni collettive di esclusiva. In seguito alla denuncia presentata il 20 gennaio 1971 dalla società Henk Kokke Sport di Sint-Willebrord, la Commissione ha chiesto al CBR di non applicare il regolamento generale almeno nei casi in cui si tratti di importazioni nei Paesi Bassi di prodotti provenienti da altri Stati membri (lettera della Commissione al CBR del 3 marzo 1971, incontro del 1° aprile 1971 e lettera della Commissione del 27 aprile 1971) ; a tale riguardo il CBR ha fatto sapere d'essere disposto a rinunciare alla riscossione delle ammende che aveva inflitte per prodotti importati da altri Stati membri.

In seguito ad un'informazione trasmessa il 23 aprile 1974 da un'impresa riconosciuta, la Commissione ha ottenuto informazioni complementari che indicano che le importazioni in provenienza da altri Stati membri sono ostacolate (lettera della Commissione al CBR del 24 luglio 1974).

Nel 1974 il CBR ha inflitto un'ammenda alla società Donck di Rotterdam per l'infrazione all'articolo 28 del regolamento generale e l'ha in seguito citata davanti al « Kantongerecht » (giurisdizione cantonale) di Rotterdam per non aver pagato detta ammenda. Con sentenza del 29 gennaio 1976, il procedimento relativo alla richiesta del CBR di riscuotere l'ammenda inflitta è stata sospesa dal « Kantonrechter » quando la Commissione non si sia pronunciata sul regolamento generale notificato.

Durante un incontro tenutosi il 13 novembre 1975, la Commissione ha tentato di nuovo d'indurre il CBR a modificare il regolamento generale mettendo in evidenza la prassi amministrativa della Commissione in casi simili [1] (vedi ugualmente le lettere della Commissione al CBR del 7 luglio, del 27 ottobre e del 9 dicembre 1975). Numerose proposte di modificazioni furono discusse in tale occasione senza potere ravvicinare le rispettive posizioni.

16. Dopo la comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, il CBR ha apportato delle modifiche al regolamento generale con effetto dal 16 luglio 1976 ; il testo modificato è stato inviato alla Commissione il 13 luglio 1976.

Le principali modifiche sono le seguenti : esistono solo due gruppi di persone o società riconosciute, e cioè i dettaglianti e i fornitori ; il regolamento è applicabile unicamente ai prodotti il cui marchio è stato depositato dai fornitori presso il CBR. Per il resto il testo del regolamento generale resta immutato. Il riconoscimento da parte di uno dei gruppi resta subordinato a condizioni minime e l'attività deve venir svolta in un'azienda situata nei Paesi Bassi (articolo 44). I divieti di cui all'articolo 9 e le disposizioni relative agli scambi esclusivi tra ognuno dei gruppi di persone o società riconosciute (articoli 20, 22, 23 e 37) corrispondono alle disposizioni antecedenti, però sono considerati solo gli articoli il cui marchio è stato depositato. Gli elenchi di persone o società riconosciute devono venir tenuti correttamente aggiornati (articoli 35 e 39). La numerazione dei prodotti e il relativo controllo sono soppressi. Del pari, la disposizione relativa al rispetto degli accordi di esclusiva esistenti è scomparsa. Rimane in vigore l'obbligo di recuperare prodotti consegnati al momento dell'installazione qualora venga rifiutato il riconoscimento (articolo 43).

Tutte le disposizioni relative all'applicazione dei prezzi imposti collettivi ed al calcolo di un margine d'utile minimo per i dettaglianti rimane in vigore per gli articoli di cui è stato depositato il marchio (articoli 24 e 25). Le disposizioni relative ai prezzi all'ingrosso tuttavia sono state soppresse. È stata istituita una regolamentazione generale concernente le condizioni di garanzia massima per biciclette e articoli per biciclette (articolo 21). Le disposizioni precedenti, più rigorose, sono state soppresse.

L'insieme delle disposizioni relative agli sconti, alle settimane promozionali, alle riduzioni di prezzo, alle biciclette di vecchio modello e alle biciclette danneggiate, allo scambio, alle vendite pubbliche, alle vendite a domicilio, tranne alcune eccezioni di secondaria importanza, restano in vigore per gli articoli di cui sia stato depositato il marchio (articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31). Si prevede inoltre che, nei casi in cui vengano offerte o vendute delle biciclette che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale, non può sussistere alcuna indicazione relativa alla loro provenienza (articolo 36). Le disposizioni relative al funzionamento del CBR restano immutate (articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18). Le possibilità di interporre appello presso la « Commissie van Hoger Beroep », ad eccezione di tutte le cause civili ordinarie, rimane in vigore (articolo 19, paragrafo 1).

Nel corso dell'audizione, il CBR ha chiesto espressamente per il regolamento generale modificato l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

17. Il mercato delle biciclette nei Paesi Bassi ha presentato fino al 1976 la seguente configurazione :

Vendite di biciclette

	Numero totale di unità	Biciclette olandesi	%	Importazioni
1971	926 300	608 100	65,6	318 200
1972	1 070 300	661 300	61,1	409 000
1973	1 069 400	685 300	64	384 100
1974	1 273 800	834 200	65,4	439 600
1975	1 066 200	711 700	66,8	354 500
1976	1 241 600	810 400	65,4	431 200

Da quanto risulta, sembra che circa il 35 % delle vendite riguardino biciclette importate che provengono per la maggior parte dagli Stati membri della CEE. Il numero di ditte per la vendita al dettaglio è sensibilmente diminuito nel corso degli anni. Nel 1976 esistevano ancora circa 5 200 dettaglianti riconosciuti dal CBR. Si può considerare che circa l'80 % dei prodotti previsti dal regolamento generale siano venduti tramite canali di distribuzione creati dal CBR. Per quanto concerne le biciclette di qualità, la rete di distribuzione costituita dal CBR copre praticamente tutto il mercato olandese.

I più importanti fabbricanti ed importatori costituiscono la rete di distribuzione organizzata in base al regolamento generale.

I prodotti distribuiti sul mercato olandese all'esterno della rete CBR sono stati venduti principalmente dai grandi magazzini o da altre grandi imprese di distribuzione. Si trattava in tal caso quasi esclusivamente di biciclette di marca non rinomata.

[1] Decisioni della Commissione del :
- 3 luglio 1973 (GU n. L 217 del 6. 8. 1973) (scaldaacqua e scaldabagno a gas),
- 15 maggio 1974 (GU n. L 160 del 17. 6. 1974) (accordo tra produttori di vetro per contenitori),
- 3 giugno 1975 (GU n. L 159 del 21. 6. 1975) (commercio di apparecchi per riscaldamento).

II

Considerando che il regolamento generale, nella versione in vigore fino al 1976, è incompatibile con il mercato comune e vietato ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ;

18. considerando che il CBR e i suoi membri, le organizzazioni aderenti, sono associazioni di imprese e che le persone o società riconosciute, persone fisiche o società che si sono sottoposte al regolamento generale, sono imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE ;

considerando che il regolamento generale, che contiene le disposizioni relative al comportamento delle imprese riconosciute sul piano della concorrenza, è una decisione di un'associazione d'imprese ai sensi del detto articolo ; che questo vale inoltre per le decisioni successive prese dal CBR nell'ambito del regolamento generale, in quanto tutte le imprese riconosciute vi si sono sottoposte in precedenza (punto 3) ; che il fatto che anche le imprese che non fanno parte di una di quelle associazioni aderenti al CBR si sottomettono, con la domanda di riconoscimento al CBR ed il riconoscimento stesso, al regolamento generale (articolo 7), è da considerarsi un accordo fra queste imprese ed il CBR da un lato, e le imprese organizzate nelle associazioni aderenti, dall'altro ; che, in conseguenza del riconoscimento, vengono pertanto costituiti accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

19. considerando che l'articolo 63 del regolamento generale, riguardante i dettaglianti, i grossisti e i montatori, che subordina l'ammissione allo svolgimento dell'attività in un'azienda situata nei Paesi Bassi (punto 4) ha per oggetto e per effetto di restringere e falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che lo stabilimento obbligatorio nei Paesi Bassi comporta dei costi supplementari per le imprese non situate nei Paesi Bassi che desiderino vendere sul mercato olandese delle biciclette e degli articoli per biciclette importati utilizzando a questo scopo le imprese di distribuzione che sono sottoposte alla regolamentazione del CBR e che rappresentano insieme circa l'80 % del mercato ; che questo costituisce uno svantaggio non trascurabile sul piano della concorrenza per tutte le imprese non situate nei Paesi Bassi ;

20. considerando che, benché le condizioni per il riconoscimento che figurano nel regolamento generale (punto 4) facciano riferimento alle disposizioni legali relative alla costituzione e all'attività di imprese di biciclette, vi si aggiungono delle disposizioni relative alle scorte minime, alla sistemazione dei locali dell'impresa e alla presentazione degli articoli ; che certe imprese che non soddisfano o non desiderano soddisfare dette condizioni supplementari vedono pertanto limitata la propria libertà di azione e di conseguenza la propria posizione concorrenziale ; che, poiché le imprese riconosciute rappresentano una percentuale elevata di quelle operanti sul mercato olandese, ne consegue che tale situazione nuoce indirettamente anche alle imprese che si servono di dette imprese per smerciare i propri prodotti ;

21. considerando che i vincoli collettivi e reciproci di esclusività (punti 5 e 6) hanno per oggetto e per effetto di limitare e di falsare il gioco della concorrenza nel modo seguente :

questi obblighi impediscono alle imprese riconosciute di acquistare o vendere biciclette e articoli per biciclette alle imprese non riconosciute ; tutte le imprese non riconosciute, cioè, in particolare, le imprese situate negli altri Stati membri, non possono vendere prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale a imprese riconosciute, cioè, alla grande maggioranza delle imprese del mercato olandese ; le imprese non riconosciute non possono rifornirsi presso imprese riconosciute di biciclette e d'articoli per biciclette destinati all'esportazione verso altri Stati membri (punto 6) ; le possibilità di acquistare e vendere detti prodotti nei Paesi Bassi e negli altri paesi della CEE sono così notevolmente ristrette per i fabbricanti, importatori e grossisti non riconosciuti ;

considerando che i differenti gruppi di imprese previsti nel regolamento generale devono in linea di massima limitare la loro attività alla funzione di distribuzione per cui essi sono stati riconosciuti ; che vendite allo stesso livello fra dettaglianti (consegne orizzontali) sono possibili solo in casi eccezionali ; che le vendite cosiddette dirette, che son forse più razionali perché saltano uno degli stadi di distribuzione previsti nell'ambito del regolamento generale, sono proibite ; che così i grossisti ed i fornitori di grossisti non possono vendere al consumatore finale e i fornitori dei grossisti e gli agenti dei fabbricanti non possono vendere ai dettaglianti ; che il procedimento è identico per gli acquisti diretti ; che dette regolamentazioni sono così rigorose che è persino proibito a certi negozianti specializzati (e cioè ai negozianti di biciclette e ai negozianti di articoli per biciclette) d'effettuare delle riparazioni (punto 5.3) ;

considerando che questa ripartizione rigida delle attività di distribuzione vale ugualmente per i prodotti importati da altri Stati membri ; che i fabbricanti stranieri riconosciuti devono sottoporsi agli obblighi imposti dal regolamento generale sia direttamente sia tramite una garanzia scritta fornita dal loro « fabriekagent » riconosciuto (importatore generale) (punto 3) ;

22. considerando che un certo numero di disposizioni del regolamento generale che completano e rinforzano le regolamentazioni collettive di esclusività hanno ugualmente per oggetto e per effetto di restringere e di falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che questo vale in particolare per le disposizioni riguardanti la tenuta degli elenchi

di persone o società riconosciute dalle persone o società riconosciute di altri gruppi, la numerazione delle biciclette e il controllo degli acquirenti di prodotti (punto 7); che è così istituito un tale controllo del divieto di vendere a persone o a società non riconosciute che la rivendita libera è per lo meno resa sensibilmente più difficile;

23. considerando che l'obbligo imposto ai grossisti e ai fornitori di grossisti di recuperare i prodotti consegnati ad un'impresa al momento della sua installazione, quando la domanda di riconoscimento presentata da quest'ultima è rifiutata dal CBR (punto 8), completa e rinforza ugualmente la distribuzione esclusiva e ha quindi per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza;

24. considerando che la protezione collettiva istituita per l'insieme degli accordi di esclusiva che conferiscono alle imprese riconosciute la vendita o la rappresentanza esclusiva di certi prodotti (punto 9) costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1; che il regolamento generale amplia in modo tale la portata dei diritti che gli accordi di concessione esclusiva conferiscono alle parti contraenti che esso rende impossibile per le imprese riconosciute dal CBR di procurarsi i prodotti contrattuali da altri negozianti del mercato comune riforniti dal fabbricante; che gli accordi di concessione esclusiva impongono dunque, nell'ambito del regolamento generale, delle restrizioni della concorrenza che oltrepassano ciò che sarebbe ammissibile qualora un'esenzione individuale venisse accordata conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, o sulla base del regolamento n. 67/67/CEE, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b); che, nel caso in questione, nessun aspetto particolare giustifica la concessione di una esenzione individuale del regolamento generale che vada oltre ciò che può essere ammissibile sulla base del regolamento n. 67/67/CEE;

25. considerando che le disposizioni concernenti il rispetto dei prezzi al dettaglio e all'ingrosso fissati dai fabbricanti e il margine di utile uniforme accordato ai dettaglianti per i prodotti i cui prezzi al dettaglio non sono ancora stati fissati dai fornitori (punto 10) costituiscono ugualmente delle restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1; che esse escludono infatti qualsiasi iniziativa che miri ad instaurare una concorrenza in materia di prezzi e impediscono così ai negozianti di ampliare la loro quota di mercato mediante uno sforzo personale autonomo sul piano della concorrenza e di far beneficiare i consumatori dei profitti realizzati grazie a misure di razionalizzazione; che le disposizioni relative ai prezzi imposti e alla fissazione collettiva dei prezzi sono applicate ugualmente ai prodotti importati e reimportati;

26. considerando che il divieto di completare l'equipaggiamento delle biciclette e di oltrepassare una garanzia massima determinata (punto 11) limita la libertà d'azione economica delle imprese riconosciute e impedisce le iniziative individuali che mirano ad attirare un maggior numero di clienti ed a rinforzare la concorrenza; che ciò costituisce ugualmente una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85;

27. considerando che gli obblighi imposti ai dettaglianti riconosciuti di accordare sconti solo nei casi suesposti e nella misura fissata dal CBR (nel caso di pagamento in contanti, di vendite di fine stagione o per determinate quantità), nonché riduzioni di prezzo per biciclette di vecchio modello o per biciclette danneggiate solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione del CBR, hanno per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato; che tali obblighi non configurano nessuna fattispecie di violazione della concorrenza che debba comunque essere tutelata; che le disposizioni del CBR non rispecchiano divieti stabiliti dalla legge, né si basano su risultati acquisiti dalla giurisprudenza e, in modo particolare, dal diritto sulla concorrenza sleale; che, in particolare, essi non precisano le circostanze che consentono di qualificare tali azioni come sleali; che gli impegni presi concernono i prezzi o elementi dei prezzi; che il CBR controlla, invece, a scapito dei consumatori, l'entità degli sconti, anche per le merci provenienti da altri Stati membri; che ciò vale anche per le disposizioni concernenti la determinazione degli sconti in occasione di settimane commerciali, di azioni promozionali e di vendite di fine stagione e per quelle relative ad azioni di promozione delle vendite concernenti articoli che non sono di competenza del regolamento generale, nonché per il divieto delle vendite pubbliche e delle vendite a domicilio (punto 12);

28. considerando che la regolamentazione concernente l'« Hoger Beroep » permette, da un lato, alle imprese riconosciute di fare appello contro certe decisioni del CBR ma, dall'altro, toglie loro la possibilità di ricorrere alla giurisdizione ordinaria, tranne nel caso d'un intervento del giudice quando si tratti di una procedura d'esecuzione (punto 14); che non si può escludere che l'« Hoger Beroep » del CBR interpreti le disposizioni del regolamento generale restrittive della concorrenza in un senso che oltrepassi il loro contenuto obiettivo così da diminuire, ritardare od ostacolare le garanzie di diritto che le parti contraenti legittimamente potrebbero aspettarsi; che la riscossione delle ammende e la soppressione del riconoscimento può causare svantaggi commerciali considerevoli alle imprese interessate (punti 13 e 16); che, poiché il regolamento generale prevede che le persone e le società riconosciute debbano osservare le disposizioni legali e, in particolare, quelle relative alla concorrenza sleale (punti 3, 4 e 12), esiste il pericolo che, attraverso la prassi amministrativa dell'« Hoger Beroep », siano ostacolate delle attività commerciali auspicabili per l'interesse comune, sussistano distorsioni della concorrenza nel mercato comune e sia elusa l'applicazione del diritto della concorrenza

previsto dal trattato CEE (punto 27); che la disposizione che prevede l'impossibilità di ricorrere ad una giurisdizione ordinaria è vietata nella forma attuale dall'articolo 85, paragrafo 1, nella misura in cui detta disposizione riguarda fatti attinenti all'applicazione ed all'interpretazione delle regole di concorrenza del trattato attraverso i quali sono vietate delle attività concorrenziali in sé ammesse; che gli effetti restrittivi della concorrenza che derivano o possono derivare dal regolamento generale sono rinforzati dalla regolamentazione sull'appello;

29. considerando che l'insieme delle disposizioni del regolamento generale, ivi comprese le disposizioni imperative concernenti il funzionamento del CBR (punti 3-14) costituisce un sistema coerente e attentamente messo a punto che limita sensibilmente la concorrenza; che le vendite di biciclette e d'articoli per biciclette sono strettamente limitate ai canali fissati e che solo una forma ristretta di concorrenza tra le marche ai diversi stadi della commercializzazione può in ultima analisi sussistere; che negli ambienti economici interessati il CBR è generalmente riconosciuto come un'organizzazione economica che agisce nel settore delle biciclette nei Paesi Bassi; che ciò può indurre gli ambienti economici interessati, tanto sul piano della domanda quanto su quello dell'offerta, a ritenere che il CBR e le sue regolamentazioni abbiano, sotto tutti gli aspetti, validità giuridica e che perciò le norme e le misure disciplinari, da esso adottate, debbano essere rispettate; che il CBR è inoltre esentato, per disposizione del segretario di Stato per gli affari economici dei Paesi Bassi, dal divieto generale dei prezzi imposti collettivi verticali; che i rivenditori dei prodotti in questione non potrebbero sopravvivere a lungo nella concorrenza se non potessero disporre di una vasta gamma di prodotti da offrire e che essi riescono ad ottenere le consegne regolari di tali prodotti solo in quanto imprese riconosciute; che di conseguenza il CBR e le sue regolamentazioni esercitano una pressione economica avente lo scopo di indurre i detti rivenditori a sollecitare il riconoscimento da parte di uno dei gruppi; che queste imprese, senza il riconoscimento, non riuscirebbero ad evitare svantaggi economici, tenuto conto del fatto che il CBR controlla quasi tutto il commercio di biciclette e dei pezzi di ricambio di biciclette nei Paesi Bassi; che perciò le imprese soggette al regolamento generale devono accettare anche tutte le restrizioni della concorrenza che ne derivano; che questo potere d'attrazione crea sul mercato un comportamento collettivo che rinforza considerevolmente le restrizioni della concorrenza derivanti dal regolamento generale e rende impossibile o molto difficile la sopravvivenza di concorrenti indipendenti; che senza il riconoscimento del CBR un'impresa non ha più la possibilità di competere su un piano di uguaglianza;

30. considerando che l'insieme delle restrizioni della concorrenza succitate che producono i loro effetti nel mercato comune possono pregiudicare in modo sensibile il commercio fra gli Stati membri; che nel periodo preso in considerazione ai fini della presente decisione circa l'80 % del commercio di biciclette e di articoli per biciclette nei Paesi Bassi si è svolto tramite canali di distribuzione creati dai regolamenti in questione; che anche grossi importatori di biciclette e di articoli per biciclette partecipano alla regolamentazione del CBR; che le importazioni di biciclette nei Paesi Bassi, in generale provenienti dagli altri Stati membri delle Comunità, rappresentano circa il 35 % del fatturato totale; che la maggior parte del mercato olandese di parti staccate di biciclette, che vengono adoperate per fabbricare biciclette o vengono vendute come pezzi di ricambio, viene approvvigionata con parti staccate provenienti dagli altri Stati membri; che già per tale circostanza si può giungere alla conclusione che il commercio fra Stati membri ne è stato pregiudicato; che la regolamentazione del CBR copre praticamente la totalità del mercato olandese per quanto riguarda le biciclette di qualità superiore; che le dichiarazioni degli interessati non lasciano dubbi sul fatto che il CBR occupa sul mercato olandese delle biciclette e degli articoli per biciclette una posizione tale che è impossibile negare l'influenza restrittiva sulla concorrenza del regolamento generale per quanto riguarda l'acquisto e la vendita dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri; che le imprese straniere che vogliono conquistare una certa parte del mercato nei Paesi Bassi conducendo una politica aggressiva sul piano della concorrenza debbono superare gli ostacoli costituiti dal regolamento generale; che, quando distribuiscono i propri prodotti sul mercato libero da qualsiasi restrizione di concorrenza, detti importatori hanno accesso al massimo al 20 % dei canali commerciali esistenti nei Paesi Bassi; che un gran numero di commercianti e tutto il commercio specializzato non possono intervenire nel commercio d'importazione direttamente e senza tener conto del regolamento generale; che queste imprese hanno pertanto perso la loro autonomia di partecipanti al mercato; che esse non possono attuare nuovi tipi di distribuzione più razionali o dare impulso al commercio d'importazione; che le possibilità d'importare prodotti provenienti da altri Stati membri sono dunque notevolmente ristrette per i negozianti olandesi e così pure le possibilità di esportare per gli esportatori esteri; che il regolamento generale ha istituito un sistema che copre la totalità del territorio di uno Stato membro e che ha avuto per effetto di mantenere la compartimentazione dei mercati nazionali;

considerando infine che non bisogna dimenticare che il regolamento generale impedisce alle imprese soggette alle sue disposizioni di esportare biciclette ed articoli per biciclette in altri Stati membri; che in primo luogo potrebbero essere interessati ad effettuare tali esportazioni i grossisti-depositari, che eventualmente ricorrerebbero ad imprese specializzate nelle operazioni di esportazione; che perciò, il divieto di rifornire esportatori olandesi non riconosciuti può pregiudicare anche le esportazioni in altri Stati membri (punti 6 e 21);

III

considerando che la domanda del CBR, contenuta nella notificazione, tendente a fare esentare il regolamento generale dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, deve essere rigettata poiché le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, non sono soddisfatte ;

31. considerando che le condizioni del riconoscimento, il regime di esclusiva sotto forma collettiva, gli obblighi in materia di determinazione dei prezzi e le altre restrizioni della concorrenza applicabili alle persone o società riconosciute non contribuiscono al miglioramento della distribuzione delle biciclette e degli articoli per biciclette ; che non si comprende come tali disposizioni possano determinare una distribuzione più razionale ; che tali misure impediscono di riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che deriva dall'attività di singole imprese ;

32. considerando che il regolamento generale subordina infatti — indipendentemente dai requisiti di diritto pubblico richiesti in ordine allo stabilimento e all'esercizio di un'attività professionale nell'ambito del commercio delle biciclette e degli articoli per biciclette (1) — il riconoscimento delle imprese da parte del CBR a condizioni di diritto privato più severe ed obbliga le persone o società riconosciute a svolgere determinate funzioni di distribuzione (punti 3, 4, 18 bis e 21) ; che le imprese non riconosciute, che non possono o non vogliono soddisfare a tali condizioni ed obblighi, subiscono un grave pregiudizio nell'esercizio delle rispettive attività economiche, dato l'elevato grado di organizzazione del CBR ; che ciò ostacola lo sviluppo delle forme di distribuzione e dei metodi di vendita più razionali sul mercato olandese ; che tali regolamentazioni collettive concernenti l'accesso al mercato non possono venir esonerate dal divieto delle intese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

33. considerando che, in virtù del « regolamento generale », viene altresì creato un sistema di ripartizione delle funzioni tra stadi del commercio ben definiti ; che tale stato di cose determina l'isolamento del mercato, in quanto rende impossibile tanto la vendita da parte di imprese non ammesse tramite i commercianti riconosciuti, quanto la vendita da parte di imprese riconosciute tramite imprese non riconosciute ; che in tal modo vengono escluse le importazioni parallele tramite le imprese riconosciute ed ostacolate le importazioni da parte di imprese non riconosciute (punti da 5 a 8 e da 21 a 23) ; che, anche per quanto riguarda queste regolamentazioni collettive, non si può affermare che esse determinino una maggiore razionalizzazione delle vendite ed offrano agli utilizzatori vantaggi maggiori di quanto potrebbe risultare sulla base di una concorrenza negli stadi del commercio e tra di essi ;

34. considerando che le disposizioni relative al rispetto degli accordi d'esclusiva e dei prezzi imposti collettivi e al calcolo di un margine di utile minimo, nonché il divieto di concedere sconti dichiarati o meno (punti da 9 a 12 e da 24 a 27) limitano considerevolmente la concorrenza tra commercianti sul piano dei prezzi ; che, di conseguenza, le imprese riconosciute non possono praticamente riservare né ai rivenditori dello stadio successivo della distribuzione né agli utilizzatori, sotto forma di riduzione dei prezzi, una congrua parte dell'utile che potrebbe derivare dalle misure di razionalizzazione che hanno attuato ; che, d'altra parte, per quanto riguarda l'esenzione di regolamentazioni collettive che sono applicabili unicamente in uno Stato membro, non sono stati addotti motivi validi, né sussistono ragioni evidenti ; che le conseguenze negative, per il mercato comune, di questo sistema di prezzi collettivi imposti e della determinazione di un margine di utile, nonché del divieto d'accordare sconti appaiono chiaramente quando si consideri che le riduzioni di prezzo individuali sono proibite non solo per le biciclette e gli articoli per biciclette fabbricati nei Paesi Bassi, ma anche per quelli importati o reimportati da altri Stati membri ; che il fatto che il divieto, cui sono soggetti i grossisti e i dettaglianti di vendere sotto certi prezzi, sia accompagnato da sanzioni costituisce una circostanza aggravante ;

35. considerando che la regolamentazione istituita mediante il regolamento generale non è nemmeno indispensabile, come afferma il CBR, per assicurare una migliore distribuzione ed un servizio clienti più qualificato ; che per raggiungere tale obiettivo bastano accordi di esclusiva conclusi individualmente tra un fabbricante o un importatore e i suoi rivenditori e sui quali il CBR non eserciti nessuna influenza ; che il solo fatto che le disposizioni del regolamento generale siano volte ad impedire violazioni delle norme in materia di concorrenza sleale (punti 27 e 28) non giustifica una regolamentazione del mercato così rigorosa quale è quella rappresentata dal regolamento generale ;

36. considerando che il sistema collettivo istituito dal CBR elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti offerti sul mercato olandese, in quanto la gran maggioranza dei negozianti, fabbricanti, importatori e altri intermediari del settore delle biciclette aderiscono al CBR ; che da quanto precede risulta che la domanda di esenzione del regolamento generale dal divieto delle intese in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE non può essere accolta ;

(1) Per il commercio di biciclette e di articoli per biciclette vedi Nederlandse Vestigingswet Detailhandel 1971 (pubblicato nello Staatsblad n. 569, pag. 1349, 1971, e nello Statsblad n. 374, pag. 4, 1972) e Uitvoeringsbesluit Vestigingswet detailhandel (Stbl. n. 152, pag. 1, 1972).
Per le riparazioni di biciclette vedi Nederlandse Vestigingswet Bedrijven, 1954 (Staatsblad n. 66, pag. 197, 1964) e Vestigingsbesluit Motorvoertuigen- en Fietsbedrijven) 1967 (Staatsblad n. 522, pag. 1475, 1967).

37. considerando che l'esenzione del nuovo regolamento generale modificato (punto 16), notificato il 13 luglio 1976 ed entrato in vigore il 16 luglio 1976, è subordinata ad una decisione particolare ; che non è ancora stabilito in quale misura il regolamento generale modificato è applicato dai fabbricanti, importatori, grossisti e dettaglianti e quali siano i prodotti interessati ; che l'applicazione pratica della regolamentazione e la sua incidenza sulla concorrenza e sul commercio fra Stati membri devono ancora essere precisate ;

38. considerando che la Commissione non è in grado di applicare l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17/62/CEE del Consiglio per il periodo che va dal 13 marzo 1962, data d'entrata in vigore del citato regolamento, al 16 luglio 1976, data d'entrata in vigore dell'emendamento deciso dal CBR ; che questa disposizione può essere presa in considerazione solo nel caso di imprese che siano disposte a modificare, sia in seguito a invito da parte della Commissione, sia spontaneamente in un lasso di tempo ragionevole, un accordo che non può beneficiare dell'esenzione, in modo che non ricada più sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, o che soddisfi alle condizioni d'esenzione previste dall'articolo 85, paragrafo 3 ; che il CBR ha modificato il regolamento generale solo dopo la comunicazione degli addebiti inviatagli dalla Commissione ed ha notificato questa modifica solo poco tempo prima dell'audizione del 27 luglio 1976 (punto 16), benché la Commissione gli avesse precisato a più riprese, fin dal 1971, che un'esenzione del regolamento generale, nella precedente versione, non poteva assolutamente essere presa in considerazione (punto 15) ; che se la Commissione dovesse, sulla scorta degli esami ancora in corso, giungere alla conclusione che il nuovo regolamento generale non ricade sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, ovvero soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, essa potrebbe considerare, tenendo conto delle circostanze proprie del caso di specie e soprattutto del ritardo apportato alle modifiche del testo del regolamento generale, che un'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, non può essere presa in considerazione per il periodo precedente il 16 luglio 1976 ; che, anche se la Commissione avesse previsto di concedere il beneficio dell'articolo 7, essa ne avrebbe in ogni modo escluso l'esecuzione delle ammende che il CBR aveva inflitto nel periodo in questione per infrazioni al regolamento generale ; che, per di più, una decisione presa in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, non avrebbe potuto essere opposta a imprese che non avevano dato il loro accordo espresso alla notifica (articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 17/62/CEE) ; che la società Donck non ha formalmente dato il proprio accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento generale del « Centraal Bureau voor de Rijwielhandel », relative

— alle condizioni di ammissione (articoli 63 e 58),
— agli scambi esclusivi tra i differenti partecipanti al mercato ed all'obbligo di rispettare le differenti funzioni della distribuzione (articoli 9, 20, 24, 25, 40, 49, 50, 54, 56, 57 e 59 — 38, 39, 41, 43, 48, 52, 53, 55, 60 e 61),
— all'obbligo di rispettare accordi di esclusiva esistenti (articolo 21),
— al sistema collettivo di prezzi imposti (articoli 26, 27 e 47),
— alla regolamentazione degli sconti e dei metodi di vendita (articoli 22, 23 e da 28 a 34),
— all'esclusione delle giurisdizioni civili ordinarie (articolo 19, paragrafo 1), nella misura in cui la procedura abbia avuto per oggetto l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni summenzionate,
— ai provvedimenti del CBR relativi al controllo e all'applicazione delle disposizioni di cui sopra (articolo 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17 e 18),

come risultano dalle diverse versioni dal 13 marzo 1962 (data di entrata in vigore del regolamento 17/62/CEE) al 16 luglio 1976, costituiscono delle infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La domanda presentata dal CBR per ottenere l'esenzione dal divieto delle intese in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3, relativa al regolamento generale nella versione in vigore fino al 16 luglio 1976 è rigettata.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al « Vereniging Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, Johannes Vermeerplein 3, Amsterdam, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1977.

Per la Commissione

R. VOUEL

Membro della Commissione